



CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

DELIBERAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
CO.RE.COM.-Molise




Verbale n.28

Adunanza del 17/11/2017

Oggetto: Legge regionale 20 maggio 2015, n. 11: “Disciplina del sostegno all’editoria locale”. Annualità 2015. Ottemperanza alla sentenza del TAR Molise n. 289/17 pubblicata il 09/09/2017.

deliberazione n.58/2017

L’anno duemiladiciassette, il giorno 17 (diciassette) del mese di novembre (11) ,nella sede di Via Colitto, 7- Campobasso, si è riunito il CO.RE.COM., alla presenza dei Signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
Avv. Andrea LATESSA	Presidente		
Avv. Giuseppe MILETI	Vice presidente		
Dott. Vincenzo CIMINO	Componente		

Verbalizza il Direttore del Servizio: dott.ssa Angela Aufiero.

IL COMITATO

VISTA la legge della Regione Molise 26 agosto 2002 n. 18, recante “Istituzione, Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge regionale 20 maggio 2015, n. 11: “Disciplina del sostegno all’editoria locale”;

VISTO il Regolamento regionale n. 2 del 2016 di attuazione della legge regionale 20 maggio 2015, n. 11 e s. m. e i.;

VISTE le domande di contributo pervenute ai sensi dell'art. 9 del Regolamento regionale n. 2/2016; RICHIAMATI integralmente i contenuti delle delibere di questo Co.Re.Com. nn. 31 del 06/07/16 e 42 del 30/11/16 e della D.G.R. del Molise n. 562 del 30/11/16 avente ad oggetto "*L.R. n. 11/2015 – Disciplina del sostegno all'editoria locale. Riparto annualità 2015. Determinazioni*", in base alle quali sono state escluse dai contributi regionali, tra le altre, le imprese European Broadcasting Company S.r.l. e Radio Tele Molise S.r.l, quest'ultima limitatamente all'attività di "fornitore di servizi di media audiovisivi e dati" e "operatore di rete";

PRESO ATTO della sentenza del TAR Molise n. 289/17 pubblicata il 09/09/2017 sul ricorso numero r.g. 152 del 2016, integrato da quattro ricorsi per motivi aggiunti, proposto da Radio Tele Molise S.r.l. ed European Broadcasting Company S.r.l. contro Regione Molise;

LETTA la diffida urgente all'esecuzione presentata dall'avv. Massimo Romano il 13/09/17, acquisita al prot. n. 9643/17;

CONSIDERATO che la predetta sentenza, che ha visto la soccombenza parziale dell'Ente, così stabilisce: "...Ai sensi dell'art. 5, co. 3, della ripetuta legge regionale n. 11/2015 "*Non possono accedere, altresì, ai contributi di cui alla presente legge i soggetti che hanno beneficiato, nell'anno precedente, di contributi, erogati allo stesso titolo da parte di qualsiasi altro ente pubblico, per un importo maggiore o uguale a 40.000,00 euro*". Ora, con la delibera Corecom 6 luglio 2016, n. 31 impugnata con i primi motivi aggiunti e poi confermata con la delibera Corecom 30 novembre 2016, n. 42, recepita nella delibera regionale 30 novembre 2016, n. 562 (tutti atti gravati con gli ulteriori motivi aggiunti), Radiotelemolise è stata esclusa dal contributo regionale per l'attività di emittente televisiva in asserita "*ottemperanza a quanto dettato ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 11/2015*". Sennonché, rileva il Collegio, che in base a quanto dichiarato dall'editore di Telemolise e non contestato dall'Amministrazione, **in data 23 ottobre 2014 è stata presentata la richiesta di erogazione del contributo statale ai sensi dell'art. 45, co. 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (come attuato dal DM 292/2004), ma un anticipo del contributo è stato concretamente erogato solo in data 15 marzo 2016.** Non costituisce, altresì, oggetto di contestazione la circostanza che l'anno di cui occorre tener conto ai fini della previsione di cui all'art. 5, co. 3 sia il 2014, in quanto è quello che precede l'anno in cui è stata presentata la domanda di erogazione del contributo; si tratta ora di stabilire se, sempre ai fini dell'esclusione contestata nel presente giudizio, rilevi il momento in cui è stata proposta la domanda di erogazione ad "altro ente pubblico" (nella fattispecie 23 ottobre 2014 data della richiesta di erogazione del contributo statale), come ritenuto dalla resistente. ovvero il momento in cui tale contributo sia stato concretamente erogato (15 marzo 2016), come opina invece

parte ricorrente. Ritiene il Collegio che tale ultima interpretazione sia quella preferibile sia per l'obiettiva corrispondenza al dato letterale che espressamente di riferisce a coloro i quali "hanno beneficiato" e non semplicemente chiesto l'erogazione del contributo, ma sia anche per una questione di logica. E infatti, se il legislatore regionale avesse inteso sancire una preclusione fondata sulla semplice richiesta non avrebbe raggiunto la certezza di evitare la duplicazione dei contributi, potendo verificarsi che, dopo aver presentato la richiesta, il contributo da parte di "altro ente pubblico" non venisse erogato ovvero che lo fosse in misura inferiore alla soglia minima rilevante espressamente indicata dalla legge regionale n. 11/2015, indicata dalla legge regionale n. 11/2015. Sotto questo profilo, colgono nel segno le censure proposte avverso il regolamento della Regione Molise n. 2/2016 nella parte in cui (art. 6) prevede che ai fini dell'esclusione rileva il momento della presentazione della domanda, atteso che la legge regionale, con previsione chiara ed univoca oltre che improntata ad esigenze di certezza, sancisce la rilevanza del diverso momento della concreta percezione. ...

Fondato, poi, è anche l'ulteriore motivo con il quale parte ricorrente si duole dell'esclusione dal contributo, in quanto il Corecom avrebbe erroneamente considerato quello di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448 come erogato allo "stesso titolo" di quello previsto dalla legge regionale oggetto del presente giudizio. Occorre preliminarmente chiarire cosa debba intendersi per aver beneficiato di contributi "erogati allo stesso titolo". Ritiene il Collegio che tale espressione della legge debba essere intesa nel senso di precludere la doppia erogazione di un contributo pubblico per le medesime ragioni e agli stessi fini, potendosi solo così dare un significato razionale ad una previsione che altrimenti avrebbe un carattere arbitrario e irragionevole, dovendo l'interprete optare tra due possibili interpretazioni per quella più coerente con il principio costituzionale di ragionevolezza. La mera circostanza che entrambi i contributi, quello previsto dalla normativa regionale e quello contemplato da quella statale, siano dovuti in relazione all'attività prestata da imprese attive nel campo dell'editoria non vale ad integrare quella "identità del titolo" essenziale per escludere le imprese dal contributo ... Dal confronto delle due disposizioni emerge chiara la differente ispirazione delle due discipline che, per quanto rivolte allo stesso settore, hanno obiettivi ed ambiti applicativi distinti. E infatti, per un verso, la normativa nazionale persegue prevalentemente un fine di tipo tecnologico consistente nell'ammodernamento degli impianti di radiodiffusione, mentre gli incentivi regionali sono volti allo scopo diretto di promuovere il pluralismo dell'informazione su base locale... In definitiva il ricorso deve essere accolto con esclusivo riguardo alle censure riferite all'interpretazione dell'art. 5, co. 3 della legge regionale n. 11/2015 operata nel regolamento e negli atti applicativi del Corecom sopra esaminati, con la conseguenza che l'Amministrazione in sede di riedizione del potere dovrà attenersi alla lettura del dato normativo qui enucleata; il gravame deve invece essere respinto con riguardo alle contestazioni

relative ai contributi asseritamente spettanti alla parte ricorrente come operatore di rete e per l'attività di radiodiffusione...”;

RICHIAMATO il verbale della seduta del 14 settembre 2017, nel quale, tra l'altro, il Comitato, all'unanimità, considerato che, pur nelle more del giudizio di secondo grado, debba comunque darsi immediata esecuzione al citato provvedimento giurisdizionale, che ha annullato, tra l'altro, il regolamento regionale del 23 febbraio 2016, n. 2 e le delibere del Corecom n. 31 del 6.7.2016 e n. 412 del 30.11.2016 nei termini e limiti indicati in motivazione, ha disposto l'avvio del procedimento di riesame delle domande presentate da Radio Telemolise srl ed EBC srl rispettivamente prot. Giunta Regionale n. 34316 del 25 marzo 2016 e prot. 34296 del 25 marzo 2016 in ottemperanza alla decisione del TAR, con la precisazione che il predetto avvio del procedimento non costituisce acquiescenza alla predetta sentenza. Il Comitato, altresì, all'unanimità, ha ritenuto, anche a seguito di interlocuzioni con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, di dover procedere al citato riesame, nel rispetto del principio del *tempusregitactum*, applicando le vigenti regole procedurali di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento regionale n. 2/2016 relativi, rispettivamente, al “Procedimento di riparto” e ai “Controlli successivi all'erogazione dei contributi”. Pertanto, il Comitato provvederà a predisporre l'elenco degli ammessi ai contributi con l'indicazione del relativo contributo concedibile, esclusivamente sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del regolamento e, successivamente al riparto di cui al comma 1 dell'art. 6, il Co.Re.Com. procederà ai controlli conformemente a quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Inoltre, il Comitato, all'unanimità, in considerazione di quanto statuito nella predetta sentenza, ha disposto di chiedere alla Ditte Radio telemolise srl e EBC srl di produrre dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00 di non aver percepito nell'anno 2014 contributi erogati allo stesso titolo per un importo maggiore o uguale a 40.000,00 euro.;

RITENUTO, pertanto, necessario dare esecuzione alla predetta sentenza, in attesa dell'esito dell'appello in Consiglio di Stato;

LETTE le dichiarazioni delle imprese European Broadcasting Company S.r.l. e Radio Tele Molise S.r.l. (rese in risposta alla nota regionale n. prot. 10188 del 28/09/17) rispettivamente acquisite al prot. nn. 11519 e 11518 del 31/10/17, nelle quali le medesime affermano “*di non aver percepito, nell'anno 2014, contributi erogati allo stesso titolo della L.R. n. 11/2015 per un importo maggiore o uguale a 40.000 euro, in quanto riferiti ad altra annualità e comunque non allo stesso titolo, conformemente a quanto stabilito dalla sentenza TAR Molise n. 289/17*”;

RILEVATO che, di conseguenza, le spese dichiarate ai sensi del d.P.R. 445/00 ammissibili a contributo, risultano le seguenti, considerando anchel'attività di operatore di rete, in considerazione del fatto che il TAR Molise nella sentenza n. 289/17 ha statuito che "l'attività di operatore di rete non individua una figura autonoma di imprenditore al quale erogare il contributo, ma determina solo le specifiche modalità di quantificazione del medesimo contributo agli editori, come dimostra il fatto che la medesima lettera e) articola diverse previsioni ai numeri 1, 2 e 3 in relazione alla tipologia di contenuti, ma pur sempre nella generale categoria dell'attività editoriale nell'ambito della quale, quindi, quella di operatore di rete è ricompresa":

European Broadcasting Company s.r.l.	Spese ammissibili		Contributo concedibile	rideterminato
	Spese personale	€ 290.657,00	€ 188.927,05	
	Spese generali	€ 100.199,00	€ 35.069,65	
	Totale	€ 390.856,00	€ 223.996,70	€ 223.996,70
Radio Tele Molise s.r.l (media audiovisivi - dati)	Spese ammissibili		Contributo concedibile	
	Spese personale	€ 282.503,00	€ 183.626,95	
	Spese generali	€ 543.146,00	€ 190.101,10	
	Totale	€ 825.649,00	€ 373.728,05	€ 243.770,93
Radio Tele Molise s.r.l. (radio)	Spese ammissibili		Contributo concedibile	
	Spese personale	€ 0,00	€ 0,00	
	Spese generali	€ 0,00	€ 0,00	
	Totale		€ 6.229,07	già concesse con DGR n. 562/16

RITENUTO di dover provvedere ai sensi della citata normativa regionale e della sentenza del TAR Molise;

all'unanimità, per le motivazioni tutte espresse in precedenza, così

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. in revisione di quanto stabilito con le proprie deliberazioni nn. 31 del 06/07/16 e 42 del 30/11/16, di approvare per le imprese European Broadcasting Company S.r.l. e Radio Tele Molise S.r.l, ammesse con riserva, i seguenti contributi concedibili:
 - € 223.996,70 per E.B.C. s.r.l.;
 - € 243.770,93 per Radio Tele Molise S.r.l, detratto l'importo di € 6.229,07 già concesso con DGR n. 562/16, in quanto il contributo non può superare l'importo di euro 250.000,00 ex art. 6, comma 4, della L.R. 11/2015;
3. La predetta ammissione viene effettuata con espressa riserva degli ulteriori controlli che verranno eseguiti ai sensi del Regolamento n. 2/2016 e s.m.e i.


4. La predetta ammissione viene effettuata con espressa riserva dell'esito del giudizio di appello avverso la sentenza TAR Molise n. 289/17.

La presente delibera, formata da n. sei facciate, è notificata alle ditte European Broadcasting Company S.r.l. e Radio Tele Molise S.r.l, nonché ai beneficiari di cui alla deliberazione di giunta regionale n. 562 del 31 novembre 2016 (Teleregione s.r.l. ed Editoria Innovazione e Sviluppo s.r.l.) e alla Giunta Regionale e pubblicata sul sito web del Corecom Molise, a cura della struttura di supporto.

Il verbalizzante

Direttore del Servizio

dott.ssa Angela Aufiero



Il Presidente

Avv. Andrea Laezza

